

Roma, 9 agosto 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla AVIA
Via Epicarmo, 25
00125 Roma*

Prot. 25/II/0014536

Oggetto: accordi di mobilità anteriori al D.L. 31/05/2010, n. 78 (conv. da L. n. 122/2010) ma operanti in epoca successiva – effetti.

L'AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati) ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'interpretazione dell'art. 12, comma 12 *ter*, lett. a) della legge in oggetto – relativo all'incremento dell'età pensionabile in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT – con riferimento, in particolare, all'applicabilità della norma ai lavoratori destinatari di procedure di mobilità già sottoscritte in sede ministeriale prima dell'entrata in vigore della stessa legge (30 aprile 2010).

Si fa riferimento, in particolare, ai lavoratori destinatari di procedure di mobilità programmata a decorrere dall'anno 2012 fino al raggiungimento della decorrenza della pensione, sulla base di accordi ministeriali precedenti il 30 aprile 2010.

La norma richiamata dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con decreti a cadenza triennale *“i requisiti di età (...) sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può comunque superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”*.

L'istante evidenzia che nei confronti dei suddetti soggetti l'applicazione della disposizione richiamata, concernente lo slittamento di un periodo (massimo) di tre mesi del requisito di età – unitamente alla finestra di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, prevista già a decorrere dall'anno 2011 (art. 12, comma 1, L. n. 122/2010) – comporterebbe la maturazione del diritto alla pensione successivamente alla scadenza della mobilità

medesima, con conseguente vuoto reddituale per tutto il periodo precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

L'istante chiede pertanto, se dalla normativa si possa evincere una possibile salvaguardia nei confronti di quei soggetti inseriti in appositi accordi sindacali di mobilità, già approvati in sede ministeriale prima dell'entrata in vigore della legge, ancorché la procedura di mobilità sia stata posticipata.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., si rappresenta quanto segue.

Come è noto, in materia previdenziale, il Legislatore che interviene ad innovare la normativa in senso peggiorativo, tende a salvaguardare i diritti acquisiti o comunque la posizione previdenziale di determinati categorie di soggetti (cfr. ad es. art. 59, commi 6, 7, 8 L. n. 449/1997; art. 1, comma 18 e 18 *bis* L. n. 243/2004).

Il D.L. n. 78/2010 ha declinato al comma 5 i soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, ma nulla ha previsto con riferimento all'incremento dei requisiti di età di cui al richiamato comma 12 *ter*.

In particolare, con riferimento al comma 12 *ter* la norma non prevede la salvaguardia di determinati soggetti, né si può evincere dal testo della normativa alcuna esclusione a riguardo. Alla luce di ciò, pertanto, non sembra ammissibile un'interpretazione della disposizione volta a limitarne il campo di applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM